

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 27 novembre 2014, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	Presidente
Licia Centro	Consigliere
Francesco Antonino Cancilla	Referendario - relatore

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012

Viste le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013, le quali prevedono la possibilità di adattamenti

dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la deliberazione n. 332/2013/INPR con cui questa Sezione ha, conseguentemente, adottato:

le "Linee guida per il referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali";

lo "Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del Commissario straordinario della Provincia regionale";

-Vista la nota del Sindaco del Comune di Trapani n. 131536 del 16.12.2013, acquisita con prot. CDC n. 10868 del 19.12.2013, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa al primo semestre 2013;

-Vista la nota del Sindaco del Comune di Trapani prot. n. 31717 del 31.03.2014, acquisita con prot. CDC n. 2934 del 1° aprile 2014, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa al secondo semestre 2013;

-Vista la nota del Sindaco prot. n. 49001 del 23.05.2014, acquisita con prot. CDC n. 4636 del 26 maggio 2014, con la quale è stato ritrasmesso con ulteriori informazioni il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa al secondo semestre 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 336/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 del TUEL;

Lette le memorie presentata dall'ente a firma del Segretario generale;

Udito il Magistrato relatore, dott. Francesco Antonino Cancilla;

Uditi in rappresentanza dell'ente il dott. Giuseppe Scalisi, segretario generale, e il dott. Gioacchino Petrusa, dirigente del II settore;

\*\*\*\*\*

Premesso che

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), nel testo applicabile *ratione*

*temporis* dispone che: "Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della Provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 Tuel sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella citata deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione, approvato dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 4/2013 e –per gli enti della Regione siciliana- da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 332/2013, relativamente al 1° semestre 2013 consente la rilevazione di una serie di aspetti attinenti: all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni; trattasi, in sostanza, di

dati che restano acquisiti alla Sezione di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire, con i necessari adeguamenti, i contenuti del predetto schema di relazione questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 332/2013/INPR, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 15 dicembre 2013.

In ottemperanza alle indicate disposizioni normative, il Sindaco del Comune di Trapani ha trasmesso a questa Sezione, con le note sopra richiamate, le relazioni sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'ente, relative rispettivamente al primo e al secondo semestre 2013.

Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive delle menzionate relazioni e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna.

\*\*\*\*\*

Considerato che

Dall'esame dei referti e dei relativi allegati sono emerse numerose e rilevanti criticità con riferimento ai seguenti aspetti:

## **A. REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZ. I)**

### **1.A. Programmazione**

1. La mancata approvazione del piano generale di sviluppo;

2. la mancata previsione di un modello di programmazione e di controllo integrato;
3. l'assenza di un'organizzazione dei singoli servizi sulla base delle esigenze della popolazione;
4. il mancato riscontro della coerenza del PEG con il bilancio e con i programmi e i progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica a seguito delle modifiche introdotte dall'art.3, comma 1, lettera g-bis) del d.l. 174/2012;
5. il mancato adeguamento dell'ordinamento dell'Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici locali, dall'art. 34, comma 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221 e ai principi di libera iniziativa economica privata;
6. l'assenza di programmazione di interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie;
7. la mancata verifica del grado di copertura dei costi dei singoli servizi pubblici locali, garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti.

#### 1.B. Gestione

##### 1.B.1. Entrate

1. L'assenza di valutazioni, da parte dell'ente, circa l'efficienza della gestione delle entrate relativamente alle quote effettivamente riscosse e quelle rimaste da riscuotere e conseguentemente la mancata verifica della percentuale di inesigibilità delle stesse;
2. La mancata riscossione delle entrate straordinarie;
3. la concessione di beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe, senza che nel referto sia fornita una specifica giustificazione;
4. relativamente al programma di dismissione di attività patrimoniali, la mancata realizzazione delle previsioni di vendita nell'ultimo triennio.

##### 1.B.2. Spese

1. La mancata realizzazione di processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa, in relazione agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento;
2. l'assenza di informazioni in merito all'effettuazione di una valutazione di convenienza economica dell'esternalizzazione rispetto alla gestione diretta;
3. la mancata verifica, secondo i criteri di convenienza economica, dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie in momenti successivi all'adozione della delibera di ricognizione degli organismi partecipati dall'ente di cui all'art. 3, co. 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

4. la mancata adozione della deliberazione di cui all'art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012 relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalle leggi vigenti per il corretto ricorso alle varie tipologie di affidamento di lavori, servizi e forniture. A tal riguardo, con riferimento agli affidamenti relativi all'anno 2013, si rileva:  
nel I semestre:
  - a. n. 110 affidamenti, di cui n. 32 per lavori, n. 63 per servizi e n. 15 per forniture;
  - b. n. 42 procedure negoziate senza pubblicazione di bando e n. 54 procedure di affidamento diretto;
  - c. n. 10 casi di estensione contrattuale (rinnovi, proroghe e servizi complementari);nel II semestre:
  - a. n. 37 affidamenti, di cui n. 13 per lavori, n. 9 per servizi e n. 15 per forniture;
  - b. n. 8 procedure negoziate senza pubblicazione di bando e n. 107 cottimi fiduciari e/o procedure di affidamento diretto;
  - c. n. 7 casi di estensione contrattuale (rinnovi, proroghe e servizi complementari);
6. l'assenza di informazioni nel riquadro relativo al Programma annuale delle opere pubbliche;
7. la mancata effettuazione della stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività. A tal riguardo si segnalano 48 nuovi giudizi promossi contro l'Ente e 20 giudizi conclusi nell'anno con oneri a carico dell'Ente, di cui 5 in assenza di accantonamenti in bilancio;
8. la mancata riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica a seguito dell'applicazione degli art. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001.

#### 1.C. Trasparenza

La mancata adozione dei regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

#### **A. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZ. II)**

## 2.A. Ricognizione del sistema dei controlli interni

1. La parziale attuazione nel primo semestre del regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni;
2. la mancata introduzione di un sistema di contabilità analitica ed economico-patrimoniale.

## 2.B. Controllo strategico

1. L'assenza di valutazioni e di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi e delle previsioni mediante analisi degli scostamenti tra obiettivi e risultati e raffronto tra i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di gestione;
2. la mancata adozione di sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda;
3. l'assenza di metodologie per monitorare l'impatto socio-economico dei programmi dell'ente e l'assenza di report sul controllo strategico;
4. l'assenza di un sistema di controllo teso a verificare la conformità tra gli obiettivi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti nonché tra la gestione e l'allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie.

## 2.C. Controllo di gestione

1. L'assenza di valutazioni sulla congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi dei piani;
2. l'incoerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel PEG;
3. il mancato supporto, da parte dell'Organo preposto al controllo di gestione, nel fornire ai dirigenti elementi e valutazioni idonee all'assolvimento dei compiti di direzione e organizzazione della struttura di riferimento;
4. la mancata utilizzazione di rapporti del controllo di gestione ai fini della valutazione della performance del personale.

## 2.D. Altre forme di controllo

### Organismi partecipati

Con riferimento agli organismi partecipati, non risultano intraprese iniziative concrete per l'avvio dei controlli di cui all'art.147-quater del TUEL. A tal riguardo, si segnala l'assenza del controllo sui rapporti finanziari e sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle partecipate in ordine alle quali si rileva inoltre:

- a. la mancata acquisizione di informazioni circa la solidità economica, patrimoniale e finanziaria;
- b. l'assenza di momenti di raccordo con il bilancio dell'ente.

#### Equilibri finanziari

La presenza nel I semestre 2013 di procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio (ex art. 194 del TUEL) in assenza di idoneo stanziamento in bilancio, per l'importo di €45.363,62 e passività in attesa di acquisizione di pareri per l'importo di € 363.159,46.

#### 2.E. Controllo di regolarità amministrativa contabile

1. La mancata introduzione di adeguate procedure per l'acquisizione dei dati;
2. la mancata individuazione di specifiche unità organizzative preposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'ente e l'assenza di un sistema di audit interno;
3. la mancata effettuazione di specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi, progetti;
4. l'assenza di verifiche a campione circa il rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del TUEL durante il periodo di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria.

\*\*\*\*\*

All'odierna adunanza pubblica i rappresentanti dell'ente hanno insistito nella citata memoria, che ha permesso di chiarire soltanto alcuni dei rilievi indicati in sede di deferimento, lasciando inalterati i restanti profili di criticità, che saranno esaminati nei prossimi paragrafi.

#### 1.A. PROGRAMMAZIONE

Il Comune ha dedotto di non essersi dotato di piano generale di sviluppo, atteso che il mandato del Sindaco ha avuto inizio soltanto nell'anno 2012 e ha precisato che la programmazione generale avviene attraverso il bilancio pluriennale. La Sezione, pur prendendo atto degli argomenti sopra illustrati, rileva tuttavia che la normativa non ha previsto alcuna deroga all'adozione del piano generale di sviluppo.

Sussiste la criticità relativa all'assenza di un modello di programmazione e controllo integrato. Al riguardo, l'ente ha chiarito che la previsione di uno strumento di programmazione e di controllo integrato è stata assicurata mediante la predisposizione del piano della *performance*, del PEG e del PDO, di cui è dotato con delibera di Giunta Municipale n. 178 del 24 dicembre 2013. La tardiva ado-



zione della delibera dimostra che nell'anno 2013 l'ente non ha avuto un modello di programmazione e di controllo integrato.

Può ritenersi parzialmente superata la criticità concernente l'assenza di un'organizzazione dei singoli servizi sulla base delle esigenze della popolazione; il Comune, infatti, ha dedotto che dalla delibera del Consiglio comunale n. 202 del 2013 si evince che si è garantita una certa correlazione tra il soddisfacimento della domanda di servizi, la programmazione degli stessi e il relativo costo posto a carico dell'ente. Va tuttavia rilevato che l'ente non ha provato che i servizi siano sistematicamente organizzati e pianificati in base alle esigenze degli utenti.

E' pure evidente il mancato riscontro della coerenza tra il PEG e il bilancio di previsione, posto che il PEG è stato approvato soltanto con delibera G.M. n. 178 del 24 dicembre 2013 (e, quindi, con ritardo)

Sul fronte dei servizi e dell'adeguamento ai principi di libera iniziativa economica, il Comune ha invocato l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 150 del 2013, che ha prorogato la durata degli affidamenti.

Per ciò che attiene all'assenza di interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate, il Comune, rinviando alla memoria depositata nell'ambito del procedimento ex art. 148 bis TUEL sul rendiconto del 2012, ha precisato che i ruoli sono stati trasmessi all'esattore, che ha provveduto alla notificazione delle cartelle esattoriali. La Sezione sottolinea la necessità che l'ente proceda con sollecitudine all'attività di accertamento e vigili sulla tempestività ed efficienza del concessionario della riscossione.

La verifica del grado di copertura dei costi è stata tardiva, essendosi effettuata soltanto nella parte finale dell'anno; e infatti, il Consiglio comunale ha provveduto con le delibere n. 185 del 2013 e n. 188 del 2013 per la TARES, mentre la Giunta ha adottato le delibere n. 169 e n. 165 del 2013 relative agli altri servizi.

In sintesi, per ciò che attiene alla programmazione, restano confermati i profili di irregolarità sopra descritti.

#### 1.B. GESTIONE

L'ente ha chiarito che le valutazioni circa l'efficienza della gestione delle entrate sono effettuate nella relazione tecnica al rendiconto predisposta dal servizio finanziario; ha confermato la mancata riscossione di entrate straordinarie; ha precisato che il piano delle alienazioni è stato approvato soltanto con delibe-

ra G.M. n. 149 del 27 luglio 2012 e ha ammesso che per alcuni immobili le gare di alienazione sono rimaste deserte. Le criticità sulle entrate sono quindi parzialmente superate.

Non risultano esaurienti i chiarimenti sintetici forniti dal Comune in relazione alla concessione in comodato di diversi beni immobili a soggetti privati.

Sul fronte delle spese, l'amministrazione ha precisato che la riduzione delle spese di funzionamento è stata disposta con delibera n. 171 del giorno 11 dicembre 2013, recante il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento. Da ciò si evince il tardivo avviamento del processo di razionalizzazione.

Inoltre, l'ente ha precisato che la ricognizione delle partecipazioni societarie è avvenuta con delibera G.M. n. 63 del 2014, così confermando l'assenza di tale attività nel corso del 2013.

Il Comune ha pure depositato documentazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso alle varie tipologie di affidamento di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento agli affidamenti diretti. A tal proposito, il collegio rileva che nel vigente sistema normativo i cottimi fiduciari e gli affidamenti diretti sono consentiti solo nei casi specificamente individuati dal legislatore, poiché si tratta di modalità di scelta del contraente, che in certa misura limitano i principi di libera concorrenza e trasparenza, che devono caratterizzare i contratti della Pubblica Amministrazione. L'amministrazione va quindi richiamata all'osservanza puntuale delle disposizioni che regolano le procedure di selezione del contraente.

L'ente, inoltre, in memoria ha fornito chiarimenti sui giudizi, in cui è parte, precisando che gli accantonamenti sono stati disposti per le controversie che, in caso di soccombenza, possono condurre all'esborso di denaro.

Il Comune ha pure chiarito che con delibera n. 292 del 31 dicembre 2009 la Giunta municipale ha approvato il "programma di fabbisogno di personale" per il triennio 2010 -2012; è tuttavia evidente che tale programma non si estende anche all'esercizio 2013.

#### 1.C. TRASPARENZA

Sul motivo di deferimento concernente l'adozione dei regolamenti volti a disciplinare la pubblicità e la trasparenza, l'ente ha precisato che soltanto con delibera n. 53 del 12 maggio 2014 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive o di governo, pur in presenza di una proposta di deliberazione del 15 marzo 2013.

## 2. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Sussistono quasi tutte le criticità che riguardano il sistema dei controlli interni. A tal proposito, l'amministrazione ha dedotto che il regolamento sui predetti controlli è stato adottato il giorno 1 marzo 2013, sicché la sua attuazione è stata successiva.

L'ente, inoltre, ha precisato che per i servizi a domanda individuale si procede alla rilevazione dei costi da parte dei responsabili, mentre per la contabilità economico-patrimoniale ha rinviato al prospetto di conciliazione allegato al rendiconto. Tali deduzioni, pur denotando una certa attenzione del Comune per il tema in esame, provano implicitamente che il Comune non si è ancora ancora dotato in maniera sistematica e completa di una contabilità economico-patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria.

Inoltre, con riferimento ai rilievi sull'assenza di controllo strategico, l'ente ha messo in evidenza che le disposizioni sul controllo strategico avranno vigore soltanto nel 2014, sicché nel corso del 2013 non si è proceduto a tale forma di controllo.

Infine, l'amministrazione ha chiarito che per l'anno 2013 lo svolgimento del controllo di gestione ha risentito del ritardo dell'approvazione del bilancio e del PEG, posto che l'ente ha adottato il Piano delle performance e il PEG soltanto con delibera G.M. n. 178 del 24 dicembre 2013. Ciò ovviamente ha influito in maniera negativa sull'effettività dei controlli.

Tanto premesso, la Sezione osserva che le carenze riscontrate in relazione al sistema informativo contabile e al controllo di gestione forniscono un quadro di scarsa adeguatezza rispetto alle finalità e alle potenzialità correttive di tale fondamentale strumento di controllo direzionale, che deve fungere da supporto dei processi decisionali e programmatici, delle scelte gestionali ed organizzative, degli istituti premiali ed incentivanti. Non vi è stata la necessaria cognizione degli aspetti relativi ai costi e ricavi, che risultano indispensabili ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'economicità della gestione, fornendo l'apporto conoscitivo necessario per qualsiasi politica di effettiva razionalizzazione dei costi.

Il Comune ha fornito chiarimenti sui rapporti con gli organismi partecipati, provvedendo al deposito di schede informative. Il collegio rileva l'esigenza che l'ente eserciti i controlli ex art. 147-quater TUEL sugli organismi partecipati in maniera sistematica e continua, con specifico riferimento all'incidenza dei loro risultati sull'ente.

Per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, il collegio ribadisce che la

procedura di cui all'art. 194 TUEL deve avere carattere eccezionale, perché la presenza di tali debiti finisce per alterare le previsioni finanziarie dell'ente.

Infine, l'ente ha dedotto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato soltanto parzialmente attuato nel 2013, poiché il regolamento sui controlli interni è divenuto esecutivo il 29 aprile 2013, mentre il 27 maggio 2013 il Segretario ha diramato un'apposita direttiva ai dirigenti. Il controllo, dunque, si è svolto soltanto per una parte dell'anno su provvedimenti che sono stati estratti, pur in assenza di procedure informatiche per la loro selezione.

Gli elencati rilievi critici impongono la loro segnalazione al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione dei conti del Comune di Trapani, con riserva di ulteriore valutazione -in occasione dell'esame della relazione del 2014, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dall'ente e delle misure di adeguamento annunciate- ai fini dell'eventuale comunicazione alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ex art. 148, comma 4, TUEL, nel testo introdotto dal decreto legge n.174 del 2012 e relativa legge di conversione.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

- di segnalare gli evidenziati aspetti al Consiglio comunale di Trapani per il tramite del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Trapani, per i profili di rispettiva pertinenza;
- di riservarsi ogni ulteriore valutazione per le successive attività di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sia trasmessa ai predetti organi del Comune di Trapani.

Così deliberato in Palermo il giorno 27 novembre 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE  
Francesco Antonino Cancilla

IL PRESIDENTE  
Maurizio Graffeo

Depositata in segreteria il 16 gennaio 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Boris Rasura)